



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 118 del 17-04-2018**

Oggetto:

RICORSO AVVERSO DUE SENTENZE GDP - NOMINA LEGALE E RICORSO IN APPELLO.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	P
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P

Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 0. Presenti n. 6.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Piermattei Rosa, nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 134 del 17.04.2018, predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

Premesso che:

- sono state notificate, a questo Comune, due sentenze del Giudice di Pace di Camerino (n. 32/2017 e 34/2018), aventi ad oggetto l'impugnazione di due sanzioni amministrative;
- da un'analisi dei suddetti provvedimenti non si ritiene di condividere quanto espresso dal Giudice di Pace e risulta opportuno impugnare tali provvedimenti, mediante ricorso in appello ex art. 342, dinnanzi al Tribunale di Macerata;

Premesso inoltre che

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

Valutato che

- In riferimento a tali tipologie di prestazioni la Corte dei Conti rileva che "alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive



comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale." La stessa Corte specifica che "Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione." (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- La stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che "Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogena di negozi civilistici (per esempio, somministrazione, mandato, trasporto, assicurazione etc., cfr. art. 1, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016)." Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Verificato infine che

- spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d'opera intellettuale o di appalto di servizi e che la prestazione necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un'organizzazione aggiuntiva (tipica dell'appalto). Come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell'appalto di servizi. (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

Accertato quindi che



- l'incarico al professionista per la resistenza in giudizio non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale;

Verificato inoltre che

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

Richiamati

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area amministrativa;

Si propone di deliberare quanto segue:

- 1) Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso descritto in narrativa;
- 2) Di conferire a _____, ampio mandato nel giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi, conferendogli ogni facoltà inerente la causa ed autorizzandolo ad eleggere domicilio ove riterrà più opportuno;
- 3) Di dare atto che, in base ai criteri fissati con DM n. 55 del 10 marzo 2014, la spesa per il procedimento in esame può indicativamente essere quantificata in € 4.000,00 (IVA e CPA comprese) da imputarsi al cap. 138 che presenta adeguata disponibilità e che è compito del Responsabile dell'area amministrativa provvedere all'impegno di spesa per le competenze legali, valutato il preventivo fornito dal legale unitamente al curriculum.
- 4) Di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, se necessari, saranno successivamente assunti sempre dal Responsabile dell'area amministrativa.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;



PROPONE

– Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale
Responsabile dell'area amministrativa
F.to avv. Pietro Tapanelli

=====

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Avendo preso contatto con l'avv. Stefano Paciaroni del Foro di Macerata che ha dato la propria disponibilità all'espletamento del proprio incarico;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare espressamente quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente disposto.
- 2) Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso descritto in narrativa.
- 3) Di conferire all'avv. Stefano Paciaroni, del Foro di Macerata, ampio mandato nel giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi, conferendogli ogni facoltà inerente la causa ed autorizzandolo ad eleggere domicilio ove riterrà più opportuno.
- 4) Di dare atto che, in base ai criteri fissati con DM n. 55 del 10 marzo 2014, la spesa per il procedimento in esame può indicativamente essere quantificata in € 4.000,00 (IVA e CPA comprese), disponibili al Cap. 138/00, e che è compito del Responsabile dell'area amministrativa provvedere all'impegno di spesa per le competenze legali, valutato il preventivo fornito dal legale unitamente al curriculum.
- 5) Di dare atto che eventuali ulteriori impegni di spesa, se necessari, saranno successivamente assunti sempre dal Responsabile dell'area amministrativa.

=====

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA



- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

=====



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Piermattei Rosa

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 16365

li 04-06-18

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-06-18 al 18-06-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to